



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

IX LEGISLATURA

46ª Seduta pubblica
martedì 1 e mercoledì 2 marzo 2011

Deliberazione legislativa n. 5

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE RELATIVO A “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2011”.
(Progetto di legge n. 134)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il disegno di legge relativo a “*Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011*” (deliberazione della Giunta regionale n. 20/DDL del 14 dicembre 2010);

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere *Costantino TONIOLO*, nel testo che segue:

“*Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

è ormai risaputo che la manovra di correzione dei conti pubblici approvata la scorsa estate dal Governo con il decreto legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, ha disposto notevoli ripercussioni sui bilanci delle amministrazioni regionali e non solo, traducendosi per il Veneto in un taglio di risorse pari a 349,5 milioni di euro (abbrevierò ora in milioni) nel 2011 e a 400 milioni nel 2012.

Assieme a questa decurtazione dobbiamo prender atto, ma già l’abbiamo fatto in occasione della recente manovra di assestamento del bilancio 2010, del decorso naturale dello sfruttamento del filone costituito dall’indebitamento, che ha permesso, nelle ultime due legislature, di portare in media 600 milioni di investimenti sul territorio. Il ricorso all’indebitamento, che deve tassativamente rispettare precisi limiti quantitativi e qualitativi fissati dalla legge, si è via via assottigliato anche perché la macchina regionale procede efficacemente, impegnando una percentuale elevata dei fondi a sua disposizione, ovvero intorno all’84 per cento: ciò fa sì che le risorse che vengono stanziare sul bilancio vengano entro fine anno effettivamente utilizzate, rendendosi indisponibili per altri interventi.

L’esiguo margine sfruttabile col presente bilancio, pari a 100 milioni, consente di garantire la copertura di linee di spesa già autorizzate con precedenti leggi finanziarie per quanto concerne i Piani triennali della viabilità e l’ulteriore completamento del Sistema Ferroviario Metropolitano.

Quanto al patto di stabilità, è stato per così dire riaccordato con le decurtazioni contenute nel suddetto decreto legge n. 78. Al complesso delle Regioni a Statuto ordinario è stato chiesto, infatti, un ulteriore contributo in termini di riduzione

dell'indebitamento netto pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni a decorrere dall'anno 2012; e questa misura si somma a quanto già previsto dal decreto legge n. 112/2008, che le impegnava per il 2011 ad un importante contributo alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, ovvero la riduzione delle spese finali dello 0,9% rispetto al 2010. Detta in altri termini, poiché le Regioni debbono agire entro determinati tetti di spesa, nell'esercizio 2011 potranno impegnare e pagare tarandosi sulla media delle spese finali per il triennio 2007-2009 (eccettuate quelle per la sanità, per le concessioni di credito, per il censimento 2011 e la quota comunitaria dei cofinanziamenti comunitari), ridotta di circa il 15 per cento; in termini numerici ciò implica un abbattimento che corrisponde esattamente al taglio di trasferimenti erariali cui accennavo poc'anzi, che si ripercuote sul bilancio di previsione regionale attraverso:

- a) il sostanzialmente azzeramento dei trasferimenti dallo Stato senza vincolo di destinazione;
- b) la riduzione di una parte dei trasferimenti con vincolo di destinazione.

Va comunque detto che l'accordo sul federalismo fiscale concluso dalle Regioni nella Conferenza unificata del 16 dicembre scorso ha impegnato il Governo a riconsiderare questi tagli a partire dal 2012.

Le riduzioni che interessano il bilancio 2011 riguardano tutti i trasferimenti cosiddetti Bassanini, ovvero quelli che le Regioni ricevevano per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite dallo Stato sul finire degli anni '90 (riguardanti mercato del lavoro, incentivi alle imprese, agricoltura, viabilità, ambiente, protezione civile, opere pubbliche), tranne le risorse per la salute e una parte dei trasferimenti per il trasporto pubblico locale (TPL) ferroviario.

Inoltre sono stati azzerati i trasferimenti per l'edilizia residenziale pubblica, il fondo per le politiche sociali, per le politiche della famiglia e per le politiche giovanili, il fondo per il sostegno agli affitti, il fondo per il lavoro dei disabili, per il consigliere di parità, per lo sviluppo del TPL, per la sostituzione degli autobus, per l'IVA sui contratti di servizio del TPL, il fondo per le borse di studio alla scuola superiore e agli universitari, ed altri ancora.

Le risorse a disposizione nel 2011 per le politiche regionali hanno in definitiva subito una riduzione del 41 per cento rispetto quelle complessivamente disponibili nell'esercizio precedente.

Nonostante l'evidente riduzione delle entrate regionali senza vincolo di destinazione, il bilancio di previsione 2011 presenta ulteriori risorse con le quali si ritiene di poter fronteggiare le numerose esigenze della Comunità veneta. Tra le voci più rilevanti evidenzio le risorse derivanti dalla Programmazione Comunitaria 2007-2013 che per il 2011 si sostanziano in:

- circa 84 milioni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR), cofinanziati dalla Regione per 4 milioni;
- 50,8 milioni sul Fondo Sociale Europeo (FSE);
- 4,2 milioni sul Fondo Europeo Pesca (FEP), cofinanziati al dieci per cento dalla Regione ;
- 18,4 milioni per il sostegno del Programma Rurale.

Una partita decisamente importante del bilancio 2011 è rappresentata dal Fondo Sanitario regionale, che presenta una disponibilità sugli 8,3 miliardi di euro, con un incremento di circa il 5 per cento rispetto alle risorse a disposizione per il settore nel 2010. Tali risorse sono destinate a garantire i livelli essenziali di assistenza.

LE PREVISIONI DI SPESA

Fornisco ora un quadro sintetico della spesa finanziata da risorse senza vincolo di destinazione, eccettuato il fondo sanitario regionale.

Il totale assegnato all'area sviluppo economico ammonta a 98,9 milioni (contro i 211,7 del 2010); per l'area territorio, ambiente e infrastrutture sono disponibili 348,5 milioni (429,9 nel 2010); l'area persona e famiglia fruirà di 287 milioni (413,5 nel 2010); per l'area assetto istituzionale e governance sono disponibili 18,4 milioni (27,4 nel 2010); per l'area spese tecniche e di funzionamento, infine, 488 milioni (503,2 nel 2010).

In totale, dunque, gli interventi finanziati con risorse libere assorbono 1.241 milioni, contro i 1.586 del 2010. Analizziamo ora in dettaglio come sono state allocate le risorse regionali nelle macro-aree di intervento.

Nonostante la riduzione delle risorse a disposizione, la Regione del Veneto conferma per il 2011 il sostegno ad alcuni settori strategici, quali il sociale, la formazione e l'istruzione, il trasporto pubblico locale.

Come precedentemente evidenziato, il Bilancio di previsione 2011 prevede altre importanti risorse, oltre a quelle regionali, che possono contribuire a supportare i livelli dei servizi alla cittadinanza; mi riferisco alle assegnazioni statali, comunitarie e da altri soggetti e alle reiscrizioni di risorse vincolate relative a somme accertate sul fronte dell'entrata ma non impegnate sul versante della spesa negli anni precedenti.

Le cifre sono decisamente importanti: infatti, aggiungendo ai suddetti 1.241 milioni di risorse libere i 2.780,8 milioni di risorse da terzi e vincolate, si arriva ad un totale complessivo di oltre 4 miliardi.

Ritengo utile analizzare ora in dettaglio le singole funzioni obiettivo presenti nelle macro-aree d'intervento, sotto due aspetti:

- *confrontando il 2010 con il 2011 in relazione alle sole risorse regionali;*
- *tenendo presente il quadro complessivo delle risorse a disposizione nel 2011, ovvero conteggiando anche quelle vincolate.*

L'area persona e famiglia, come dicevo, è finanziata con risorse regionali per 287 milioni; conteggiando anche quelle vincolate (pari 540,1 milioni), le risorse a disposizione nel 2011 sono complessivamente pari a 827,2 milioni.

Per quanto concerne la cultura - che fruisce di 13,5 milioni a finanziamento regionale e di 1,5 vincolati - si conferma il sostegno a favore degli enti culturali, in particolare alla Fenice di Venezia, all'Arena di Verona e alla Biennale.

Sul fronte degli interventi per le abitazioni - che fruiscono di 0,7 milioni regionali e di 31,1 vincolati - un apposito articolo della legge finanziaria regionale 2011 autorizza un fondo di rotazione gestito da Veneto Sviluppo, per 18 milioni, da destinare alla realizzazione o al recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, a locazione attraverso canone sociale o concertato.

Un altro articolo della finanziaria prevede misure straordinarie per la valorizzazione del patrimonio residenziale pubblico attraverso un piano straordinario di vendita degli alloggi delle ATER.

Per quanto concerne gli interventi sociali - 111 milioni regionali e 15,7 vincolati - cito, tra gli altri, un importante intervento a favore delle scuole materne per oltre 42 milioni attraverso il fondo per il sostegno di iniziative a tutela dei minori; un apposito articolo della finanziaria istituisce inoltre un fondo di rotazione per la costruzione e la ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi sociali e socio-sanitari per complessivi 50 milioni.

Il settore istruzione e formazione - 79,4 milioni regionali e 298 vincolati - nonostante la generale riduzione delle risorse a disposizione, vede mantenuto lo sforzo

finanziario con circa 80 milioni, destinati in prevalenza al sostegno alle famiglie attraverso i buoni scuola (5,5 milioni), alla formazione professionale (50 milioni) e al funzionamento degli enti per il diritto allo studio universitario (oltre 12 milioni).

In ambito lavoro - 9 milioni regionali e 54 vincolati - rilevo che più di 23 milioni sono finalizzati a favorire l'occupazione dei diversamente abili, e 6 milioni di questi sono finanziati dalla Regione; 33 milioni, inoltre, sono destinati alle politiche per il sostegno del lavoro attraverso il fondo sociale europeo.

Sul fronte tutela della salute - 71,3 milioni regionali e 139,1 vincolati - cito, tra gli altri, 23 milioni di risorse statali per il funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie e 78 milioni, parimenti statali, per interventi di edilizia socio-sanitaria.

L'area sviluppo economico è finanziata con risorse regionali per 98,9 milioni; conteggiando anche quelle vincolate (pari a 105,3 milioni), le risorse a disposizione nel 2011 sono complessivamente pari a 204,2 milioni.

Entrando nel dettaglio dei settori principali rilevo, per quanto concerne agricoltura e sviluppo rurale - 69,9 milioni regionali e 13,9 vincolati - che, oltre a garantire le spese di funzionamento degli enti strumentali (Veneto Agricoltura e AVEPA), grande attenzione è stata riservata alle iniziative previste dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, con un cofinanziamento regionale di oltre 18 milioni, e al sostegno dei Centri di assistenza agricoli (CAA), con un ulteriore cofinanziamento di 3 milioni.

Nel campo dell'energia - 1,6 milioni regionali e 35,8 vincolati - tutte le risorse disponibili sono destinate al finanziamento degli interventi specifici, attraverso il fondo europeo di sviluppo regionale (FERS) 2007-2013.

Quanto allo sviluppo del sistema produttivo e delle piccole e medie imprese - 14,7 milioni regionali e 44 vincolati - 12 milioni sono finalizzati ad interventi regionali per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione; oltre 15 milioni sono a favore dell'Asse 1 "Innovazione ed economia della conoscenza", attraverso il suddetto FESR 2007-2013.

Con le risorse complessivamente stanziare per il turismo - 10,8 milioni regionali e 5,1 vincolati - si mira poi a sostenere il settore nel territorio veneto e a promuovere l'immagine della nostra Regione.

L'area territorio, ambiente e infrastrutture è finanziata con risorse regionali per 348,5 milioni; conteggiando anche quelle vincolate (pari a 949 milioni), le risorse a disposizione nel 2011 sono complessivamente pari a 1.297,5 milioni.

Nel settore dell'edilizia speciale pubblica le risorse finalizzate, ovvero 22,5 milioni, sono in gran parte di provenienza regionale (20 ml).

Sul fronte mobilità - 231,5 milioni regionali e 455,5 statali - sono stati garantiti 211 milioni a favore del trasporto pubblico locale su gomma, a cui si aggiungono gli stanziamenti statali per la copertura del TPL su rotaia (96 milioni).

Per quanto concerne, poi, la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, annoto che il consistente ammontare di risorse a disposizione (303,5 milioni) è interamente vincolato.

Nel campo della protezione civile - 1,2 milioni regionali e 59,6 vincolati - circa 30 milioni sono destinati ad interventi di ripristino a seguito di calamità riconosciute con ordinanze di protezione civile e circa 9 milioni sono a valere sul fondo nazionale dedicato.

I 41,1 milioni di stanziamenti regionali per la tutela del territorio - altri 57,2 milioni sono vincolati - sono destinati a finanziare gli interventi per la difesa del suolo e la riduzione del rischio idrogeologico; 16 milioni sono poi destinati ad azioni di difesa

e tutela del territorio montano tramite interventi sul patrimonio forestale svolti in economia.

L'area assetto istituzionale e governance è finanziata con risorse regionali per 18,4 milioni; conteggiando quelle vincolate, pressoché equivalenti, le risorse a disposizione nel 2011 sono complessivamente pari a 36,4 milioni.

Il settore delle relazioni istituzionali fruisce di 18,6 milioni, di cui 13,5 a finanziamento regionale; l'intervento finanziario complessivo per le azioni relative a diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale, infine, si sostanzia in oltre 17 milioni, di cui 12,9 vincolati.

Per ultima, l'area spese tecniche e di funzionamento comprende l'insieme degli stanziamenti finanziati con risorse libere da vincolo di destinazione per:

- *organi istituzionali (61,2 milioni);*
- *risorse umane e strumentali (217,5 milioni);*
- *oneri finanziari (108,9 milioni);*
- *rimborsi e partite compensative dell'entrata (86,4 milioni);*
- *fondi riserva per spese obbligatorie ed impreviste, fondi speciali per spese correnti e d'investimento (13,9 milioni).*

La Prima commissione consiliare, nella seduta del 27 gennaio 2011, acquisiti i pareri delle altre commissioni consiliari, ha concluso i propri lavori in ordine ai due progetti di legge approvandoli a maggioranza.

Nel corso dell'esame dell'articolo 10 del progetto di legge 134, attinente il riordino degli enti strumentali regionali, la commissione ha preso atto dell'impegno assunto in tal senso dall'Assessore al bilancio, esprimendo la raccomandazione che la norma sia riformulata alla luce degli articoli 9, 48 e 50 dello Statuto.

La commissione ha inoltre recepito le modifiche all'articolo 6 del progetto di legge 134, attinente le misure straordinarie per la valorizzazione del patrimonio immobiliare residenziale pubblico, proposte dalla Seconda commissione.

Ha preso atto, infine, dell'ulteriore impegno assunto dall'Assessore a predisporre ed approvare, nel corso dei lavori dell'aula consiliare, un apposito emendamento finalizzato a dotare la recente legge regionale n. 22/2010 "Interventi per la valorizzazione delle manifestazioni storiche e dei palii" delle risorse stabilite per gli esercizi 2011 e 2012, non contemplate dal testo originario del progetto di legge 135.

Sul progetto di legge 134 relativo alla "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari LV-LN-P e PDL, hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari PDV e UDC.

Sul progetto di legge 135 relativo al "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013" hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari LV-LN-P e PDL, hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari PDV e UDC.";

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compresi i relativi emendamenti, il disegno di legge composto di n. 19 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1 e 2

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 42
Voti favorevoli	n. 31
Voti contrari	n. 8
Astenuti	n. 3

Art. 3

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 52
Voti favorevoli	n. 30
Voti contrari	n. 21
Astenuti	n. 1

Art. 4

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 48
Voti favorevoli	n. 32
Astenuti	n. 16

Art. 5

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 52
Voti favorevoli	n. 36
Voti contrari	n. 2
Astenuti	n. 14

Art. 6

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 51
Voti favorevoli	n. 34
Astenuti	n. 17

Art. 7

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 49
Voti favorevoli	n. 29
Voti contrari	n. 2
Astenuti	n. 18

Art. 8

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 49
Voti favorevoli	n. 36
Voti contrari	n. 1
Astenuti	n. 12

Art. 9

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 48
Voti favorevoli	n. 27
Voti contrari	n. 16
Astenuti	n. 5

Art. 10

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 31
Voti favorevoli	n. 30
Astenuti	n. 1

Art. 11

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 41
Voti favorevoli	n. 41

Art. 12

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 47
Voti favorevoli	n. 30
Voti contrari	n. 3
Astenuti	n. 14

Art. 13

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 47
Voti favorevoli	n. 34
Voti contrari	n. 1
Astenuti	n. 12

Art. 14

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 48
Voti favorevoli	n. 44
Astenuti	n. 4

Art. 15

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 45
Voti favorevoli	n. 34
Voti contrari	n. 3
Astenuti	n. 8

Art. 16

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 46
Voti favorevoli	n. 46

Art. 17

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 40
Voti favorevoli	n. 39
Astenuti	n. 1

Art. 18

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 46
Voti favorevoli	n. 46

Art. 19

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 42
Voti favorevoli	n. 31
Voti contrari	n. 1
Astenuti	n. 10

VISTI gli emendamenti approvati in Aula nonché l'inserimento di nuovi articoli;

IL CONSIGLIO REGIONALE

APPROVA la legge nel suo complesso nel testo che segue:

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2011

Art. 1 - Quadro finanziario di riferimento.

1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" è fissato, in termini di competenza, in euro 1.274.290.309,41 per l'esercizio 2011.

Art. 2 - Rifinanziamenti e fondi speciali.

1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2011 e pluriennale 2011-2013, in relazione a leggi settoriali di spesa, la cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione", sono indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'esercizio 2011, sono determinati, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 nelle misure indicate nelle Tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese d'investimento.

Art. 3 - Riversamento diretto dei proventi dell'addizionale regionale al reddito delle persone fisiche derivanti da controllo fiscale.

1. A decorrere dal 2011, in coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall'articolo 119 della Costituzione, la convenzione eventualmente stipulata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2004, n. 29 "Disposizioni in materia di tributi regionali" deve anche prevedere che i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario concernenti l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" siano riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale.

2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo di addizionale regionale, interessi e sanzioni.

Art. 4 - Disposizioni transitorie in materia di impianti fotovoltaici a terra e di impianti di produzione alimentati da biomassa e a biogas e bioliquidi e oneri istruttori in attuazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".

1. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 8 bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente" convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e della approvazione di uno specifico stralcio del Piano energetico regionale di cui all'articolo 2 della legge

regionale 27 dicembre 2000, n. 25 “Norme per la pianificazione energetica regionale, l’incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, relativo alla produzione di energia da fonti rinnovabili, da parte del Consiglio regionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, non possono essere rilasciate autorizzazioni alla realizzazione ed all’esercizio di impianti fotovoltaici a terra in area agricola di potenza di picco superiore a 200kWp, di impianti di produzione di energia alimentati da biomassa di potenza elettrica superiore a 500kWe, nonché di quelli alimentati a biogas e bioliquidi di potenza elettrica superiore a 1.000kWe.

2. Sono comunque fatte salve le istanze di autorizzazione di impianti fotovoltaici presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad effettuare gli studi e le analisi per la verifica del potenziale di sviluppo sostenibile della produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e dell’individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili di cui al comma 10 dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”.

4. In applicazione di quanto previsto dal punto 9.1. dell’Allegato “Linee guida per il procedimento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi” del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, la Giunta regionale è autorizzata ad applicare oneri istruttori al fine di coprire le spese istruttorie di cui al paragrafo 14 del predetto allegato del decreto ministeriale, inerenti l’avvio e lo svolgimento del procedimento unico per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

5. Gli oneri di cui al comma 4 sono a carico del proponente e sono rapportati al valore degli interventi in misura pari allo 0,025 per cento dell’investimento.

6. Le entrate derivanti dalla riscossione degli oneri istruttori di cui al comma 5, quantificate in euro 88.000,00, sono introitate nell’upb E0039 “Prestazione di servizi” del bilancio di previsione 2011.

Art. 5 - Iniziative nell’ambito dell’edilizia agevolata.

1. Nell’ambito delle finalità perseguite dall’amministrazione regionale nel sostegno all’edilizia agevolata, le risorse economiche giacenti presso la società finanziaria regionale Veneto sviluppo SpA e derivanti dalle somme non utilizzate e maturate, nonché dai rientri dei finanziamenti regionali concessi ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 “Norme per la concessione di benefici nel settore dell’edilizia residenziale pubblica”, sono utilizzate per gli interventi di edilizia agevolata, cui dette risorse economiche sono già destinate secondo quanto previsto dal punto 5. del Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2007-2009, approvato con provvedimento del Consiglio regionale 28 ottobre 2008, n. 72 (BUR n. 97/2008).

2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce la suddivisione delle risorse tra edilizia agevolata, edilizia sovvenzionata e programmi complessi.

3. Per lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1, la Giunta regionale con apposito provvedimento definisce le modalità di intervento e la convenzione con la

società finanziaria regionale Veneto sviluppo SpA, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2.

Art. 6 - Misure straordinarie per la valorizzazione del patrimonio immobiliare residenziale pubblico - Piano straordinario di vendita di alloggi delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale e dei comuni.

1. Le aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) ed i comuni, qualora interessati, predispongono un piano straordinario di vendita, afferente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), e relative pertinenze, ubicati in edifici realizzati entro il 31 dicembre 1990, come definiti dall'articolo 65, comma 1 quinquies, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni, sulla base di criteri ed indirizzi definiti ai commi da 2 a 8. Sono esclusi dalle operazioni di vendita gli alloggi ubicati nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna del medesimo comune.

2. Il piano straordinario di vendita di cui al comma 1, predisposto dalle ATER e dai comuni, reca l'elenco di tutti gli alloggi oggetto di vendita, con indicazione di quelli che, con adeguata motivazione, sono esclusi dall'elenco medesimo. Il suddetto piano dopo aver acquisito il parere dai comuni interessati, che devono esprimersi entro sessanta giorni dalla trasmissione decorsi i quali si prescinde, viene approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

3. In deroga all'articolo 65, comma 1 bis, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni, il prezzo di cessione agli assegnatari degli alloggi autorizzati alla vendita secondo il presente articolo è pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere, determinato sulla base di perizia asseverata, così ridotto:

- a) del 45 per cento per gli assegnatari collocati, per la determinazione del canone, nell'area A) "Area di protezione" di cui all'articolo 18, comma 1, lettera A) della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni, alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge;
- b) del 35 per cento per gli assegnatari collocati, per la determinazione del canone, nell'area B) "Area sociale" di cui all'articolo 18, comma 1, lettera B) della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge;
- c) del 25 per cento per gli assegnatari collocati, per la determinazione del canone, nell'area C) "Area di decadenza" di cui all'articolo 18, comma 1, lettera C) della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

4. Le ATER ed i comuni procedono all'alienazione degli alloggi inclusi nel piano straordinario di vendita secondo una delle seguenti modalità da concordare con l'acquirente:

- a) pagamento in unica soluzione;
- b) pagamento immediato di una quota pari al 25 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di dieci anni ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

5. Le ATER ed i comuni formulano la proposta di vendita agli assegnatari, i quali comunicano la propria accettazione entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento della proposta medesima.

6. Restano ferme le vendite perfezionate dalle ATER e dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dei piani di vendita autorizzati ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera m), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni.

7. Contestualmente alla presentazione del piano straordinario di vendita di cui al comma 2, la Giunta regionale, trasmette al Consiglio un piano strategico delle politiche della casa nel Veneto, contenente le misure e gli indirizzi per incrementare l'offerta abitativa nelle sue varie forme, le modalità di utilizzo dei proventi delle vendite nonché le indicazioni per una riorganizzazione delle ATER, anche alla luce degli esiti del piano straordinario di vendita. Il piano di vendita assume la sua efficacia dopo l'approvazione da parte del Consiglio regionale del piano di cui al presente comma.

8. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni.

Art. 7 - Modifiche alla legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 “Norme in materia di inquinamento acustico” e disposizioni per il rilancio delle attività economiche connesse al Distretto veneto della giostra.

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21, dopo le parole: “*di emissione*” sono inserite le seguenti: “*per lo svolgimento di attività temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile*”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 è inserito il seguente:

“*1 bis. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il titolare, gestore od organizzatore presenta, prima dell'inizio dell'attività o della manifestazione, apposita domanda scritta e motivata al comune, corredata, ove espressamente previsto, da una relazione di previsione di impatto acustico.*”.

3. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 è abrogato.

4. Il comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 è sostituito dal seguente:

“*7. Il comune può disciplinare le modalità e i criteri di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 mediante regolamento comunale.*”.

5. Il comma 8 dell'articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 è abrogato.

6. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 le parole: “*da lire 200.000 a lire 1.000.000*” sono sostituite dalle seguenti: “*da euro 300,00 a euro 900,00*”.

7. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 le parole: “*da lire 1.000.000 a lire 2.000.000*” sono sostituite dalle seguenti: “*da euro 1.000,00 a euro 3.000,00*”.

8. Al fine della predisposizione di un piano particolareggiato per il rilancio delle attività economiche connesse, riferite al Distretto veneto della giostra, derivanti dagli effetti della semplificazione amministrativa introdotta, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare a detto Distretto veneto della giostra, la somma di euro 30.000,00.

9. Agli oneri finanziari di cui al comma 8 del presente articolo, per l'esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U227 “Attività a favore dello sviluppo economico e dell'innovazione”.

Art. 8 - Fondo regionale di rotazione per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi sociali e socio-sanitari.

1. È istituito un fondo regionale di rotazione per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso, senza oneri per interessi, destinato alla costruzione, ristrutturazione, acquisto arredi o ogni tipologia di manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico e privato destinato a servizi sociali e socio-sanitari.

2. Sono destinatari degli interventi di cui al comma 1 i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 128 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

3. Il fondo può essere integrato con somme versate da istituti di credito, fondazioni bancarie, enti locali ovvero altri soggetti pubblici e privati, sulla base di specifiche convenzioni.

4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni decorsi i quali si prescinde, determina le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al fondo e i criteri di erogazione delle somme a rimborso e senza oneri per interessi, sulla base delle seguenti prescrizioni:

a) erogazione di somme in conto capitale sulla base di una convenzione con i soggetti beneficiari che erogano servizi sociali e socio-sanitari, che preveda specifici obblighi di garanzia ed eventuali altri accessori a loro carico;

b) obbligo per i beneficiari degli interventi previsti dal presente articolo a non mutare la destinazione degli immobili per la durata della convenzione e comunque per un periodo non inferiore a cinque anni previa autorizzazione della Giunta regionale e, comunque sempre nel rispetto delle destinazioni previste dal comma 1, salvo quanto previsto dal comma 5;

c) possibilità di prevedere la durata del finanziamento a rimborso per un massimo di venticinque anni;

d) indicazione nell'autorizzazione all'esercizio delle strutture o nel rinnovo di autorizzazione che l'opera è stata realizzata con il contributo regionale;

e) corrispondenza alla previsione normativa di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

5. La Giunta regionale e la struttura regionale competente per i servizi sociali svolgono attività di monitoraggio e controllo sullo stato di attuazione degli interventi e in particolare sulla puntuale osservanza delle clausole delle convenzioni previste al comma 4. In caso di violazione della convenzione, fatto salvo specifico nullaosta da parte della Giunta regionale, nel caso permanga l'interesse socio-economico dell'operazione in essere, si fa valere la garanzia, con la eventuale revoca dell'intervento e restituzione della somma già erogata.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000.000,00 per l'esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0154 "Interventi strutturali a favore delle persone disabili, adulte ed anziane" e le somme derivanti dalle quote rimborsate dai soggetti titolari degli interventi vengono introitate nell'upb E0056 "Rimborso di crediti da enti del settore pubblico" del bilancio di previsione 2011.

7. I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 36 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004" e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 9 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 è inserito il seguente:

"1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare aumenti di capitale onerosi, in deroga al limite di cui al comma quarto dell'articolo 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto sviluppo SpA" e successive modificazioni, e comunque non oltre l'importo di euro 40.000.000,00."

Art. 10 - Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto.

1. Al fine di riordinare e migliorare la funzionalità degli enti strumentali della Regione del Veneto nonché di ridurre le spese di funzionamento, la Giunta regionale adotta una deliberazione ricognitiva dell'attività gestionale degli enti strumentali, su cui si esprime la competente commissione consiliare entro sessanta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla deliberazione di cui al comma 1, adotta un disegno di legge di riordino e razionalizzazione degli enti strumentali.

Art. 11 - Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2001, n. 18, "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)" e norme transitorie.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18, dopo le parole "*è istituito*" sono aggiunte le seguenti parole: "*presso il Consiglio regionale*".

2. All'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "*Il Comitato è composto dal Presidente e da sei membri,*" sono sostituite dalle parole "*Il Comitato è composto dal Presidente e da quattro membri,*";

b) al comma 2, le parole "*I sei membri*" sono sostituite dalle parole "*I quattro membri*";

c) al comma 4, le parole "*il Presidente della Giunta regionale insedia il Comitato*" sono sostituite dalle parole "*il Presidente del Consiglio regionale insedia il Comitato*";

d) al comma 5, le parole "*il Presidente della Giunta regionale*" sono sostituite dalle parole "*il Presidente del Consiglio regionale*".

3. All'articolo 14, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18, le parole "*il Comitato presenta alla Giunta e al Consiglio regionale*" sono sostituite dalle parole "*il Comitato presenta al Consiglio regionale*".

4. All'articolo 15 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole "*La Giunta regionale è autorizzata a definire, su proposta del Presidente del Comitato e d'intesa con l'Autorità, i profili professionali e*" sono sostituite dalle parole "*L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a definire, su proposta del Presidente del Comitato*";

b) al comma 4 le parole "*sono emanate dalla Giunta regionale*" sono sostituite dalle parole "*sono emanate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale*";

c) al comma 5 le parole "*previo assenso del Presidente della Giunta regionale o di un suo delegato*" sono sostituite dalle parole "*previo assenso dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale*".

5. In sede di prima applicazione la struttura a servizio del Corecom, ivi compresi i dirigenti, le posizioni organizzative e il personale in servizio, sono assegnati al Consiglio regionale quale prima dotazione organica della struttura medesima al fine di consentire la regolare prosecuzione dell'attività del Corecom.

6. Le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18, come modificate dalla presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo del Comitato successivo alla data di entrata in vigore della presente legge; le altre disposizioni contenute nel presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2012 ed entro i successivi sessanta giorni l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la commissione consiliare competente, su proposta del Presidente del Comitato può modificare la dotazione organica della struttura operativa.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si fa fronte, a decorrere dall'esercizio 2012, con le risorse allocate nell'upb U0001 "Consiglio regionale", che vengono aumentate, riducendo contestualmente:

- a) gli stanziamenti iscritti nell'upb U0011 "Attività di informazione e comunicazione istituzionale ai cittadini" comprensivi del finanziamento statale per l'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- b) le risorse iscritte nelle pertinenti upb della Funzione Obiettivo F0005 "Risorse Umane e Strumentali" necessarie per la struttura e il personale assegnato al Corecom.

Art. 12 - Modifica all'articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

1. Al comma 1 dell'articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 sono soppresse le parole " *comma 1, lettere a) ed e*").

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 sono aggiunti i seguenti commi:

"2 bis. Sono ammesse al fondo di cui al comma 1 per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso, senza oneri per interessi, nei limiti del 70 per cento della spesa ammissibile, le strutture ricettive alberghiere, extralberghiere ed all'aperto di cui agli articoli 22, 25 e 28, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia, anche con ampliamento, ivi compresi la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici e gli interventi di adeguamento dei requisiti dimensionali e strutturali, nonché per gli interventi di qualificazione dei requisiti di servizio e di dotazione, anche al fine del mantenimento della classificazione in essere a fronte del recepimento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2008, in tema di definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera.

2 ter. Al fine di conformare l'azione amministrativa a principi di speditezza, unicità e semplificazione ed in attuazione del comma 6 dell'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 "Riforma della legislazione nazionale del turismo", gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento possono avvalersi della procedura di sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni.

2 quater. I termini procedurali previsti per gli interventi di cui al presente articolo sono dimezzati e in caso di inerzia o inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, previa comunicazione alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali”, assegna al comune un termine di quindici giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale, il Presidente della Giunta regionale, sentito il comune, nomina un commissario ad acta, che provvede in via sostitutiva entro i successivi trenta giorni.

2 quinquies. Qualora per l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo si convochi la conferenza di servizi, si applica a Veneto Sviluppo spa, in qualità di soggetto gestore del fondo di rotazione e ai fini della concessione del finanziamento, la disciplina di cui al comma 2 ter dell’articolo 14 ter della legge 9 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.” e successive modificazioni. L’approvazione del progetto in sede di conferenza di servizi, fermi restando gli ulteriori adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa, rende l’intervento ammissibile a finanziamento.

2 sexies. La dotazione del fondo è destinata:

- a) per il 70 per cento alle strutture su cui è esercitata attività ricettiva alberghiera;*
- b) per il 25 per cento alle strutture su cui è esercitata attività ricettiva extralberghiera ed all’aperto;*
- c) per il 5 per cento alle altre strutture ammissibili a finanziamento.*

2 septies. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina:

- a) le modalità di presentazione delle domande per l’accesso al fondo;*
- b) la durata del piano di ammortamento, da definirsi in un massimo di 20 anni;*
- c) i criteri di erogazione delle somme a rimborso, senza oneri per interessi;*
- d) la tipologia delle spese ammissibili;*
- e) gli obblighi di garanzia a carico dei soggetti beneficiari;*
- f) le modalità di rendicontazione;*
- g) la definizione di priorità per le zone montane di cui alla legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane” e successive modificazioni, con la dotazione di una riserva minima.*

2 octies. Le strutture ammesse agli interventi di cui al presente articolo, sono vincolate al mantenimento della destinazione d’uso per un periodo pari alla durata del piano di ammortamento; il vincolo risulta da apposito atto d’obbligo unilaterale reso dai proprietari e dai titolari dei diritti reali e può essere rimosso anticipatamente, previa restituzione, in unica soluzione, di una somma pari alla parte residua del piano di ammortamento, maggiorata degli interessi legali.

2 nonies. Gli interventi di cui al presente articolo, ove configurino aiuti di stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006, ovvero in applicazione del regolamento (CE) 6 agosto 2008 n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, ovvero sono oggetto di notifica ai sensi della normativa comunitaria e subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108

paragrafo terzo del trattato sul funzionamento della Unione europea e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto”.

3. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa fronte mediante utilizzo:

- a) delle risorse disponibili a valere sul fondo di rotazione di cui all’articolo 101 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, ammontanti ad euro 30.000.000,00 con decorrenza immediata;
- b) delle risorse finanziarie derivanti dai rimborsi dei prestiti sin qui concessi nell’ambito dell’operatività del fondo di rotazione di cui all’articolo 101 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, con decorrenza dalla data di incasso delle risorse medesime;
- c) degli interessi attivi maturati dalle giacenze pertinenti il fondo di rotazione di cui all’articolo 101 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.

Art. 13 - Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”” e all’articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici”.

1. Al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 dopo le parole “*Regione del Veneto*”, sono inserite le seguenti: “, *ad eccezione che per lo svolgimento degli autoservizi atipici di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici” e purché l’autobus sia già in possesso del soggetto che intende utilizzarlo da almeno due anni.*”.

2. Il comma 4 dell’articolo 19 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 è così sostituito:

“4. La disposizione di cui all’articolo 5, comma 3, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012. Per i soli autobus la cui prima immatricolazione ricada negli anni dal 1995 al 1998, la disposizione di cui all’articolo 5, comma 3, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.”.

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 è inserito il seguente comma:

“4 bis. Gli autobus per i quali sono decorsi venti anni dalla prima immatricolazione non possono essere utilizzati per lo svolgimento degli autoservizi atipici e, a decorrere dal quindicesimo anno dalla prima immatricolazione, per l’utilizzo dell’autobus è versato alla Giunta regionale un contributo annuale di euro 500,00. Sono esentati dal versamento del contributo gli enti e le associazioni che svolgono attività senza finalità di lucro. I proventi derivanti dalla riscossione del contributo annuale sono introitati nell’upb E0147 “Altri introiti” del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013 e sono destinati al finanziamento di azioni per favorire la riduzione dell’inquinamento atmosferico (upb U0110 “Prevenzione e protezione ambientale”).”.

4. Al comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 la parola “500,00” è sostituita dalla seguente: “600,00”.

Art. 14 - Modifica all’articolo 39 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008” e successive modificazioni.

1. Il comma 2 dell’articolo 39 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 è sostituito dal seguente:

“2. I proventi derivanti dall’incremento di cui al comma 1 sono finalizzati:

a) nella misura del 60 per cento, al finanziamento degli interventi da realizzare, in tutto il territorio regionale, per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico (upb U0104 “Interventi di difesa del suolo e dei bacini”);

b) nella misura del 40 per cento, al finanziamento di interventi da realizzare, nelle aree interessate dal prelievo, per l’ottimizzazione dell’uso dell’acqua, per la salvaguardia delle risorse idriche, per la ricarica di falde sotterranee e per la tutela delle fonti (upb U0115 “Interventi infrastrutturali per le risorse idriche”).”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 39 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente comma:

“2 bis. Ai proventi di cui al comma 1 non si applica il comma 3 dell’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni.”.

3. Il comma 3 dell’articolo 39 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 è sostituito dal seguente:

“3. Gli interventi oggetto di finanziamento ai sensi del comma 2 sono determinati annualmente dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. Se la commissione consiliare non si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento, il parere si intende reso in senso favorevole. Le relative risorse sono allocate nelle upb U0104 “Interventi di difesa del suolo e di bacini” e upb U0115 “Interventi infrastrutturali per le risorse idriche”, nelle quali confluiscono i proventi introitati ai sensi del comma 1.”.

Art. 15 - Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile” e successive modificazioni.

1. Il primo comma dell’articolo 16 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modificazioni è così sostituito:

“1. Ferme restando le competenze del Sindaco, nei casi di emergenza di protezione civile, per gli eventi di cui all’articolo 2, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile” e successive modificazioni, il presidente della provincia è autorità di protezione civile, responsabile dell’organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale ed il Presidente della Giunta regionale è autorità di protezione civile, responsabile del coordinamento degli interventi organizzati dalle province interessate e degli eventuali interventi diretti richiesti in via sussidiaria dai presidenti delle province.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58, è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. Per consentire il coordinamento e l’adozione degli interventi di cui all’articolo 2, lettera b) della legge n. 225/1992 e al verificarsi di situazioni di pericolo o di danno nei territori di rispettiva competenza, i sindaci e i presidenti delle comunità montane forniscono alle sale operative delle province e le province forniscono alla sala operativa regionale tutti gli elementi utili per la conoscenza dell’evento e per l’assunzione delle iniziative necessarie.”.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0119 “Ricerche, studi e piani di prevenzione della protezione civile” del bilancio di previsione 2011.

Art. 16 - Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare.

1. Al fine di far fronte alle esigenze finanziarie nei settori strategici della politica regionale, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre un piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto e degli enti, aziende

e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, i quali non siano essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero siano sottoutilizzati.

2. Tutte le operazioni di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, non possono essere attivate se non previa acquisizione di parere favorevole da parte della Giunta regionale.

3. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale presenta le linee del piano di cui al comma 1 alla competente commissione consiliare che esprime un parere entro trenta giorni. Nel medesimo termine è espresso anche il parere previsto, per gli immobili di proprietà regionale, dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune".

4. Per quanto non disposto dal presente articolo, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18.

5. Le risorse derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate al finanziamento degli interventi sul patrimonio immobiliare regionale e alla costituzione di un fondo regionale finalizzato al finanziamento dei settori strategici della politica regionale ed in particolare del trasporto pubblico locale del sociale e del lavoro.

6. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre uno studio di fattibilità propedeutico alla redazione del piano di valorizzazione e/o alienazione di cui al comma 1.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, quantificati in euro 50.000,00 per il 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0029 "Attività di supporto al ciclo della programmazione" del bilancio di previsione 2011.

Art. 17 - Studio completamento idrovia Padova-Mare.

1. Al fine della salvaguardia e per il ripristino dell'equilibrio idraulico e ambientale del territorio, la Giunta regionale è autorizzata ad affidare la redazione di uno studio di fattibilità e di un progetto di massima per il completamento dell'idrovia Padova-Mare come canale navigabile ed invaso con funzioni idrauliche.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio finanziario 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0102 "Studi monitoraggio e controlli per la difesa del suolo" del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013.

Art. 18 - Modifica alla legge regionale 4 marzo 2010, n. 16 "Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e disposizioni in materia di servizio sanitario regionale".

1. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 16, le parole "Presso l'Azienda ospedaliero-universitaria integrata di Verona" sono sostituite dalle seguenti "Presso l'Azienda ULSS n. 20 di Verona".

2. L'articolo 8 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 16 è così sostituito: "Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge quantificati in euro 500.000,00, di cui euro 150.000,00 finalizzati al funzionamento del centro di cui al comma 5 dell'articolo 3, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0140 "Obiettivi di piano per la sanità" del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013.".

Art. 19 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 52
Voti favorevoli	n. 31
Voti contrari	n. 19
Astenuti	n. 2

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Moreno Teso

IL PRESIDENTE
f.to Clodovaldo Ruffato

INDICE

Art. 1 - Quadro finanziario di riferimento.	9
Art. 2 - Rifinanziamenti e fondi speciali.	9
Art. 3 - Riversamento diretto dei proventi dell'addizionale regionale al reddito delle persone fisiche derivanti da controllo fiscale.	9
Art. 4 - Disposizioni transitorie in materia di impianti fotovoltaici a terra e di impianti di produzione alimentati da biomassa e a biogas e bioliquidi e oneri istruttori in attuazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".	9
Art. 5 - Iniziative nell'ambito dell'edilizia agevolata.....	10
Art. 6 - Misure straordinarie per la valorizzazione del patrimonio immobiliare residenziale pubblico - Piano straordinario di vendita di alloggi delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale e dei comuni.	11
Art. 7 - Modifiche alla legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 "Norme in materia di inquinamento acustico" e disposizioni per il rilancio delle attività economiche connesse al Distretto veneto della giostra.	12
Art. 8 - Fondo regionale di rotazione per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi sociali e socio-sanitari.....	13
Art. 9 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010".....	14
Art. 10 - Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto.....	14
Art. 11 - Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2001, n. 18, "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)" e norme transitorie.	14
Art. 12 - Modifica all'articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".	15
Art. 13 - Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 "Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"" e all'articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 "Disciplina degli autoservizi atipici".....	17
Art. 14 - Modifica all'articolo 39 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008" e successive modificazioni.	17
Art. 15 - Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile" e successive modificazioni.	18
Art. 16 - Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare.....	18
Art. 17 - Studio completamento idrovia Padova-Mare.	19
Art. 18 - Modifica alla legge regionale 4 marzo 2010, n. 16 "Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e disposizioni in materia di servizio sanitario regionale".	19
Art. 19 - Dichiarazione d'urgenza.	20



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

IX LEGISLATURA

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2011

**TABELLE
A - B - C**

Tabella A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA
(art. 2, c. 3, lett. c della L.R. 29/11/2001, n. 39)

Data	N.	Art.	C.	Letto. Titolo	Comp. 2011	Comp. 2012	Comp. 2013
09/06/1975	70			CONTRIBUTI E SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI DI INTERESSE REGIONALE.	2.600.000,00	0,00	0,00
13/09/1978	52			LEGGE FORESTALE REGIONALE	16.540.000,00	0,00	0,00
24/08/1979	63			NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE " IRVV ".	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14/03/1980	16			DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E INIZIATIVE REGIONALI DI PROMOZIONE ECONOMICA	1.560.000,00	0,00	0,00
08/05/1980	43			CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SEZIONI REGIONALI DELL'ANCI E DELL'UPI, NONCHÉ DELLA FEDERAZIONE REGIONALE DELL'AICCE E DELLA DELEGAZIONE REGIONALE DELL'UNCHEM.	100.000,00	0,00	0,00
15/12/1981	71			INIZIATIVE REGIONALI NEL QUADRO DELL'ATTIVITÀ DELLA COMUNITÀ ALPE ADRIA.	15.600,00	0,00	0,00
10/09/1982	48			PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI DI SPESA, NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CONTENENTE MODIFICHE ALLE PROCEDURE E MODALITÀ DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA DELLA LEGGE REGIONALE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1982 E PLURIENNALE 1982-1984.			
		25		<i>FIDEJUSSIONE REGIONALE SU OPERAZIONI DI CREDITO AGRARIO AGEVOLATO</i>	1.105.000,00	0,00	0,00
01/03/1983	10			CONTRIBUTO AL CENTRO INTERREGIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE, CINSEDO.	205.000,00	0,00	0,00
16/08/1984	40			NUOVE NORME PER LA ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE NATURALI REGIONALI	4.900.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
05/09/1984	50			NORME IN MATERIA DI MUSEI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE	1.400.000,00	0,00	0,00
05/09/1984	51			INTERVENTI DELLA REGIONE PER LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1.450.000,00	0,00	0,00
05/09/1984	52			NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DI ATTIVITÀ ARTISTICHE, MUSICALI, TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE	1.750.000,00	0,00	0,00
06/11/1984	55			PROVVIDENZE A FAVORE DELLE COMUNITÀ MONTANE E DEI COMUNI MONTANI SERVITI DA ACQUEDOTTI CON SOLLEVAMENTO	80.000,00	0,00	0,00
27/11/1984	58			DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	5.530.000,00	0,00	0,00
15/01/1985	6			INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE, L'AMPLIAMENTO, IL COMPLETAMENTO E LA SISTEMAZIONE DI CENTRI DI SERVIZI CULTURALI, BIBLIOTECHE, TEATRI, MUSEI E ARCHIVI.	400.000,00	0,00	0,00
16/04/1985	33			NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE.	150.000,00	0,00	0,00
30/12/1987	62			ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA.	100.000,00	0,00	0,00
28/06/1988	30			DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI.	50.000,00	0,00	0,00

Tabella A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA
(art. 2, c. 3, lett. c della L.R. 29/11/2001, n. 39)

Data	N.	Art.	C.	Letto. Titolo	Comp. 2011	Comp. 2012	Comp. 2013
09/08/1988	42			ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PROTEZIONE E PUBBLICA TUTELA DEI MINORI	380.000,00	180.000,00	180.000,00
06/09/1988	45			COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE E COLLABORAZIONE CON IL CNR PER STUDI E RICERCHE IN MATERIA DI INTERESSE REGIONALE	200.000,00	200.000,00	200.000,00
10/10/1989	40			DISCIPLINA DELLA RICERCA, COLTIVAZIONE E UTILIZZO DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00
01/12/1989	49			PREMIO LETTERARIO LEONILDE E ARNALDO SETTEMBRINI, MESTRE.	30.000,00	0,00	0,00
30/01/1990	10			ORDINAMENTO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORGANIZZAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO	50.000.000,00	0,00	0,00
30/01/1990	9			INTERVENTI NEL SETTORE DELL'IMMIGRAZIONE	500.000,00	0,00	0,00
23/04/1990	32			DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER I SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA: ASILI NIDO E SERVIZI INNOVATIVI.	2.000.000,00	0,00	0,00
02/12/1991	30			"INTERVENTI PER FAVORIRE L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142, SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, NONCHÉ DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59 E DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127".	200.000,00	0,00	0,00
23/12/1991	37			ADESIONE DELLA REGIONE DEL VENETO ALL'ASSOCIAZIONE "CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SULL'ECONOMIA TURISTICA" PROMOSSO DALL'UNIVERSITÀ DI VENEZIA.	25.000,00	0,00	0,00
24/01/1992	6			PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI	30.000,00	0,00	0,00
24/01/1992	9			NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "TEATRO STABILE DEL VENETO - CARLO GOLDONI"	970.000,00	0,00	0,00
03/07/1992	19			NORME SULL'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE.	1.700.000,00	0,00	0,00
05/04/1993	12			NORME IN MATERIA DI SPORT E TEMPO LIBERO	1.600.000,00	0,00	0,00
22/06/1993	16			INIZIATIVE PER IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE NEL VENETO ORIENTALE	70.000,00	0,00	0,00
09/12/1993	50			NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO	500.000,00	0,00	0,00
18/01/1994	2			PROVVEDIMENTI PER IL CONSOLIDAMENTO E LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA E PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI MONTANI	600.000,00	0,00	0,00
07/04/1994	15			INTERVENTI PER IL RECUPERO, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI ORIGINE VENETA NELL'ISTRIA E NELLA DALMAZIA	520.000,00	0,00	0,00
26/05/1994	5			ADESIONE ALLA COSTITUZIONE DEL CENTRO REGIONALE DI STUDIO E FORMAZIONE PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE IN LONGARONE	10.000,00	0,00	0,00
22/07/1994	31			NORME IN MATERIA DI USI CIVICI	10.000,00	0,00	0,00
23/12/1994	73			PROMOZIONE DELLE MINORANZE ETNICHE E LINGUISTICHE DEL VENETO	100.000,00	0,00	0,00

Tabella A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA
(art. 2, c. 3, lett. c della L.R. 29/11/2001, n. 39)

Data	N.	Art.	C.	Let.	Titolo	Comp. 2011	Comp. 2012	Comp. 2013
03/02/1996	5				PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 1996/1998	1.500.000,00	0,00	0,00
19/08/1996	23				DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI	38.000,00	0,00	0,00
19/08/1996	26				RIORDINO DELLE REGOLE	20.000,00	0,00	0,00
05/09/1997	35				ISTITUZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE PER I SETTORI AGRICOLO, FORESTALE E AGRO-ALIMENTARE "VENETO AGRICOLTURA"	14.080.000,00	13.580.000,00	13.580.000,00
03/02/1998	3				PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1998)			
		2			PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PER LA VALUTAZIONE DELLE SCELTE REGIONALI IN MATERIA TRIBUTARIA ED ECONOMICO FINANZIARIA	400.000,00	0,00	0,00
		8			CONVENZIONE CON L'UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO SULL'ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ALLE PICCOLE MEDIE IMPRESE (P.M.I.) IN MATERIA DI INIZIATIVE REGIONALI E PROGRAMMI COMUNITARI SVOLTA DALL'EUROSPORTELLLO	150.000,00	0,00	0,00
		12			MODIFICA DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1984, N. 58 "DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA REGIONALE DI ELISOCCORSO PER ANTINCENDIO BOSCHIVO E PROTEZIONE CIVILE	15.000,00	0,00	0,00
		16			RINEGOZIAZIONE MUTUI	5.000.000,00	0,00	0,00
27/03/1998	5				DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ED INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36.	10.000,00	0,00	0,00
07/04/1998	8				NORME PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	12.400.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00
30/10/1998	25				DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	255.000.000,00	211.000.000,00	211.000.000,00
28/12/1998	33				MASTER EUROPEO IN DIRITTI UMANI E DEMOCRATIZZAZIONE	80.000,00	0,00	0,00
22/02/1999	6				CONTRIBUTO AI CITTADINI VENETI PORTATORI DI HANDICAP PSICOFISICI CHE APPLICANO IL "METODO DOMAN"	1.000.000,00	0,00	0,00
22/02/1999	7				PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1999)			
		29			INTERVENTI RELATIVI ALLA LAGUNA DEL DELTA DEL PO, ALLA LAGUNA DI CAORLE E PROGRAMMA INTEGRATO MEDITERRANEO (PIM)	50.000,00	0,00	0,00
		69			DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE LINEE NAVIGABILI	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
26/03/1999	10				DISCIPLINA DEI CONTENUTI E DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE	600.000,00	0,00	0,00
10/05/1999	20				PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLE FONDAZIONI DI DIRITTO PRIVATO "ARENA" DI VERONA E "LA FENICE" DI VENEZIA	1.900.000,00	0,00	0,00

Tabella A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA
(art. 2, c. 3, lett. c della L.R. 29/11/2001, n. 39)

Data	N.	Art.	C.	Let.	Titolo	Comp. 2011	Comp. 2012	Comp. 2013
09/09/1999	46				PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1999			
		53			<i>MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 10 OTTOBRE 1989, N. 43 "COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA PER LA GESTIONE DEI BENI SITI SULLA ROCCA DI MONSELICE DENOMINATA "ROCCA DI MONSELICE S.R.L.""</i>	50.000,00	0,00	0,00
16/12/1999	55				INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI, LA CULTURA DI PACE, LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E LA SOLIDARIETÀ	2.429.400,00	0,00	0,00
20/01/2000	1				INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE E DI INNOVAZIONE DELL'IMPREDITORIA FEMMINILE	500.000,00	0,00	0,00
21/01/2000	3				NUOVE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI	2.460.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
19/01/2001	1				INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI E PARITARIE	7.500.000,00	0,00	0,00
09/02/2001	5				PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2001)			
		24			<i>UFFICIO EUROPEO OMS PER GLI INVESTIMENTI IN SALUTE E PER LO SVILUPPO</i>	1.394.193,30	1.408.200,00	1.422.300,00
		59			<i>EFFETTUAZIONE DI STAGES E TIROCINI FORMATIVI PRESSO LA REGIONE DEL VENETO</i>	123.500,00	123.500,00	123.500,00
13/04/2001	11				CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112	94.350.000,00	0,00	0,00
16/08/2001	20				LA FIGURA PROFESSIONALE DELL'OPERATORE SOCIO-SANITARIO	1.000.000,00	1.010.000,00	1.020.100,00
25/10/2001	29				COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI PER LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE E VIGILANZA DELLE RETI STRADALI	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
09/11/2001	31				ISTITUZIONE DELL'AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA	24.255.000,00	24.255.000,00	24.255.000,00
17/01/2002	2				LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2002			
		23	1	a	<i>CONTRIBUTI PER LA RICAPITALIZZAZIONE DELLE UNITÀ LOCALI SOCIO-SANITARIE E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE DEL VENETO</i>	15.000.000,00	0,00	0,00
		23	1	b	<i>CONTRIBUTI PER LA RICAPITALIZZAZIONE DELLE UNITÀ LOCALI SOCIO-SANITARIE E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE DEL VENETO</i>	7.065.000,00	0,00	0,00
		40			<i>FONDO PER ACQUISIZIONI E RESTAURI DI BENI CULTURALI SOGGETTI A TUTELA</i>	100.000,00	0,00	0,00
29/03/2002	8				NORME SUL SISTEMA STATISTICO REGIONALE	100.000,00	0,00	0,00
09/08/2002	16				CONTRIBUTI PER FAVORIRE LA SPECIALIZZAZIONE DI LAUREATI NON MEDICI PER L'ACCESSO AD UN PROFILO PROFESSIONALE DEL RUOLO SANITARIO	650.000,00	656.500,00	663.100,00
04/11/2002	33				TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO	14.845.000,00	0,00	0,00

Tabella A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA
(art. 2, c. 3, lett. c della L.R. 29/11/2001, n. 39)

Data	N.	Art.	C.	Let.	Titolo	Comp. 2011	Comp. 2012	Comp. 2013
09/01/2003	2				NUOVE NORME A FAVORE DEI VENETI NEL MONDO E AGEVOLAZIONI PER IL LORO RIENTRO	750.000,00	0,00	0,00
14/01/2003	3				LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2003			
		8			INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA DONNA E UOMO	400.000,00	0,00	0,00
		22			INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITÀ VENETA	800.000,00	0,00	0,00
		37			DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COPIANIFICAZIONE TERRITORIALE-URBANISTICO-PAESAGGISTIC	160.000,00	0,00	0,00
20/11/2003	32				PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA SOCIETÀ VENETO NANOTECH SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI (SCPA)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
12/12/2003	40				NUOVE NORME PER GLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA	7.950.000,00	0,00	0,00
30/01/2004	1				LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2004			
		25			FONDO DI ROTAZIONE PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE	260.000,00	0,00	0,00
		32			PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE PER L'ASSISTENZA DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE	5.000.000,00	5.050.000,00	5.100.500,00
		63			DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ SPORTIVA NELLE SCUOLE	500.000,00	0,00	0,00
23/04/2004	11				NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	100.000,00	0,00	0,00
13/08/2004	15				NORME DI PROGRAMMAZIONE PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI NEL VENETO	100.000,00	0,00	0,00
24/12/2004	33				DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO ESTERO, PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE VENETE	120.000,00	0,00	0,00
24/12/2004	34				ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "CENTRO STUDI TRANSFRONTALIERO" DI COMELICO E SAPPADA.	10.000,00	0,00	0,00
03/01/2005	1				NUOVA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA	60.000,00	0,00	0,00
03/01/2005	2				LEGGE QUADRO PER LA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI E ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA	80.000,00	0,00	0,00
25/02/2005	9				LEGGE FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005			
		4			INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LATTIERO CASEARIE DI QUALITÀ	100.000,00	0,00	0,00
		21			CONTRIBUTI PER LA SORVEGLIANZA SUGLI EX ESPOSTI ED ESPOSTI ALL'AMIANTO	100.000,00	101.000,00	102.100,00
18/11/2005	17				NORMATIVA SULLA COOPERAZIONE NELLA REGIONE DEL VENETO	1.000.000,00	0,00	0,00
18/11/2005	18				ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE VOLONTARIO	700.000,00	0,00	0,00
03/02/2006	2				LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2006.			
		3			ATTRIBUZIONE ALLA PROVINCIA DI BELLUNO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO E DELL'INTROITO DI CANONI RICAVATI ALL'UTILIZZAZIONE DEL DEMANIO STESSO	4.000.000,00	0,00	0,00
		6	1	a	INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI COMUNALI	1.350.000,00	0,00	0,00

Tabella A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA
(art. 2, c. 3, lett. c della L.R. 29/11/2001, n. 39)

Data	N.	Art.	C.	Let.	Titolo	Comp. 2011	Comp. 2012	Comp. 2013
		12			CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CHE PROVVEDONO ALLA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO IN PRESTITO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DI SECONDO GRADO	300.000,00	0,00	0,00
		21			REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINANZA DI PROGETTO PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEI TRASPORTI	0,00	0,00	5.000.000,00
		24			FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA	26.000.000,00	0,00	0,00
		25			SVILUPPO DEL MARKETING TERRITORIALE	200.000,00	0,00	0,00
		26			CONTRIBUTI PER PROGETTI FINALIZZATI ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DI TRASPORTO E ACCESSIBILITÀ DA PARTE DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI, NELLE STRUTTURE APERTE AL PUBBLICO A VENEZIA CENTRO STORICO	500.000,00	0,00	0,00
		51			AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO EX PALAZZO COMPARTIMENTALE FF.SS. DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
16/03/2006	4				INTERVENTI REGIONALI PER CELEBRAZIONI SPECIALI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DI EVENTI STORICI DI GRANDE RILEVANZA O DI PERSONALITÀ VENETE DI PRESTIGIO NAZIONALE O INTERNAZIONALE.	700.000,00	0,00	0,00
30/06/2006	7				INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI BOLCA	45.000,00	0,00	0,00
30/06/2006	8				INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE E ALL'UTILIZZO DI BIOMASSE LEGNOSE PER SCOPI ENERGETICI	200.000,00	0,00	0,00
03/11/2006	23				NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE	200.000,00	0,00	0,00
23/11/2006	24				ISTITUZIONE DELLA SCUOLA REGIONALE VENETA PER LA SICUREZZA E LA POLIZIA LOCALE	250.000,00	250.000,00	250.000,00
19/02/2007	2				LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2007			
		4			INIZIATIVE COMUNITARIE E REGIONALI DI SVILUPPO RURALE	18.477.000,00	0,00	0,00
		14			MASTER IN GIORNALISMO "GIORGIO LAGO"	45.000,00	0,00	0,00
		17			ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA BIENNALE DI VENEZIA	700.000,00	0,00	0,00
		19			PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA FONDAZIONE PER IL NUOVO TEATRO COMUNALE DI VICENZA	200.000,00	0,00	0,00
		44			FUNZIONI DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI SERVIZI E ASSISTENZA ALLE IMPRESE	80.000,00	0,00	0,00
		55			INTERVENTI PER LA FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO	100.000,00	0,00	0,00
		58			PREMIO PER L'URBANISTICA E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DEDICATO A LUIGI PICCINATO	40.000,00	0,00	0,00
		61			INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DI AREE FORESTALI	150.000,00	0,00	0,00
		66			CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORCHESTRA DEL TEATRO OLIMPICO DI VICENZA	250.000,00	0,00	0,00
		67			CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE PER L'UNIVERSITÀ E L'ALTA CULTURA IN PROVINCIA DI BELLUNO	400.000,00	0,00	0,00

Tabella A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA
(art. 2, c. 3, lett. c della L.R. 29/11/2001, n. 39)

Data	N.	Art.	C.	Let.	Titolo	Comp. 2011	Comp. 2012	Comp. 2013
		68			COSTITUZIONE DI UNA FONDAZIONE CULTURALE A BELLUNO	50.000,00	0,00	0,00
13/04/2007	8				TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO LINGUISTICO E CULTURALE VENETO	400.000,00	0,00	0,00
18/05/2007	10				NORME PER LA PROMOZIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEL VENETO	50.000,00	0,00	0,00
18/05/2007	9				NORME PER LA PROMOZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA, DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DELL'INNOVAZIONE NEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE	12.000.000,00	0,00	0,00
28/06/2007	11				INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE DONATRICI DI SANGUE, DI MIDOLLO OSSEO E DI ORGANO TRA VIVENTI	75.000,00	75.800,00	76.600,00
12/07/2007	14				PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO ALL'ACCADEMIA INTERNAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE GEIE - EWIV	30.000,00	30.300,00	30.700,00
12/07/2007	15				INTERVENTI PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA ZONA COSTIERA DEL VENETO E PER LA CREAZIONE DI ZONE DI TUTELA BIOLOGICA MARINA	1.000.000,00	0,00	0,00
27/07/2007	18				MUSEI DI STORIA DELLA MEDICINA NELLA REGIONE DEL VENETO	50.000,00	0,00	0,00
26/10/2007	30				INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DEI COMUNI RICADENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA E NELL'AREA DEL VENETO ORIENTALE	200.000,00	0,00	0,00
14/12/2007	35				NORME PER IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE, D'ARMA E DELLE FORZE DELL'ORDINE	100.000,00	0,00	0,00
27/02/2008	1				LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2008			
		7			CONTRIBUTO SCOLASTICO A BAMBINI CON DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO	300.000,00	0,00	0,00
		20			INTERVENTI REGIONALI PER INIZIATIVE DI PREVENZIONE DELLA VIOLENZA A DANNO DELLE DONNE	100.000,00	0,00	0,00
		25			INIZIATIVE A FAVORE DEL PATRIMONIO STORICO, CULTURALE, ARCHITETTONICO E ARTISTICO DI ORIGINE VENETA	180.000,00	0,00	0,00
		27			ADESIONE DELLA REGIONE DEL VENETO ALLA "FONDAZIONE SLOW FOOD PER LA BIODIVERSITÀ - ONLUS"	45.000,00	0,00	0,00
		33	2		INIZIATIVE COMUNITARIE E REGIONALI DI SVILUPPO RURALE	500.000,00	0,00	0,00
		39	2	a	AZIONI A SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
		39	2	b	AZIONI A SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
		45			REALIZZAZIONE DEL SECONDO STRALCIO DEL SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO REGIONALE (SFMR)	39.650.000,00	0,00	0,00
		86			DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ACQUISTO DI NUOVO MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO	600.000,00	0,00	0,00
		92			PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DELLE MALATTIE METABOLICHE	50.000,00	50.500,00	51.100,00
		97			CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETÀ SPORTIVA MILLENIUM BASKET	100.000,00	0,00	0,00
25/07/2008	8				CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DEI VENETI NEL MONDO	50.000,00	0,00	0,00

Tabella A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA
(art. 2, c. 3, lett. c della L.R. 29/11/2001, n. 39)

Data	N.	Art.	C.	Let.	Titolo	Comp. 2011	Comp. 2012	Comp. 2013
12/01/2009	1				LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2009			
		13			AGEVOLAZIONI REGIONALI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI E DELLA RICERCA DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE VENETE	970.000,00	0,00	0,00
		20	1		FONDO REGIONALE DI ROTAZIONE PER INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DI SITI INQUINATI	30.000.000,00	0,00	0,00
		20	2		FONDO REGIONALE DI ROTAZIONE PER INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DI SITI INQUINATI	1.000.000,00	0,00	0,00
		27			PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO ALLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE "STUDIUM GENERALE MARCIANUM"	250.000,00	0,00	0,00
		28			PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA FONDAZIONE ATLANTIDE TEATRO STABILE DI VERONA - G.A.T.	100.000,00	0,00	0,00
		32			CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ VENETO ACQUE SPA	750.000,00	0,00	0,00
13/03/2009	3				DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
08/05/2009	12				NUOVE NORME PER LA BONIFICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO	5.000.000,00	0,00	0,00
07/08/2009	17				NUOVE NORME PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO, IL RISPARMIO ENERGETICO NELL'ILLUMINAZIONE PER ESTERNI E PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI	800.000,00	0,00	0,00
25/09/2009	23				INIZIATIVE A TUTELA DEI CORSI D'ACQUA DI RISORGIVA	400.000,00	0,00	0,00
09/10/2009	25				INTERVENTI REGIONALI PER IL SISTEMA DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO E PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE NEL VENETO	700.000,00	0,00	0,00
23/10/2009	27				NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI, DEGLI UTENTI E PER IL CONTENIMENTO DEI PREZZI AL CONSUMO	350.000,00	0,00	0,00
18/12/2009	30				DISPOSIZIONI PER LA ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA E PER LA SUA DISCIPLINA	721.450.000,00	675.134.500,00	681.885.900,00
22/01/2010	5				NORME PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI ALLA PROPRIETÀ E ALLA GESTIONE D'IMPRESA	500.000,00	0,00	0,00
22/01/2010	6				INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLE ORGANIZZAZIONI DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 1999, N. 55 "INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI, LA CULTURA DI PACE, LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E LA SOLIDARIETÀ"	100.000,00	0,00	0,00
22/01/2010	8				PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI MOBBING E TUTELA DELLA SALUTE PSICO-SOCIALE DELLA PERSONA SUL LUOGO DEL LAVORO	200.000,00	0,00	0,00
22/01/2010	9				ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE DEGLI ANZIANI	1.000.000,00	0,00	0,00
16/02/2010	11				LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2010			

Tabella A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA
(art. 2, c. 3, lett. c della L.R. 29/11/2001, n. 39)

Data	N.	Art.	C.	Letto. Titolo	Comp. 2011	Comp. 2012	Comp. 2013
		6		DISPOSIZIONI IN ORDINE AL TRASFERIMENTO ALLE PROVINCE DELLE COMPETENZE IN MATERIA URBANISTICA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11 "NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO"	50.000,00	0,00	0,00
		9		ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DA SOGGETTI PRIVATI NELLE SOCIETÀ REGIONALI E DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DA SOCIETÀ NECESSARIE E STRUMENTALI DELLA REGIONE	100.000,00	0,00	0,00
		30		INTERVENTI DI SOSTEGNO A CENTRI DI ACCOGLIENZA O CASE RIFUGIO	1.000.000,00	0,00	0,00
		41		PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AL POLO NAZIONALE ARTISTICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE SUL TEATRO MUSICALE E COREUTICO DI VERONA	50.000,00	0,00	0,00
		42		PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA COSTITUENDA FONDAZIONE "ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO"	250.000,00	0,00	0,00
		44		FONDO REGIONALE PER L'ISTITUZIONE DELLA AGENZIA REGIONALE PER LA RETE PUBBLICA DI INTERNET	50.000,00	0,00	0,00
		45		CONTRIBUTI PER L'INFORMAZIONE TELEVISIVA A FAVORE DEI NON UDENTI	120.000,00	0,00	0,00
		53		MATERIALE E APPARECCHIATURE MEDICHE DISMESSE DA DESTINARE ALLA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE	90.000,00	0,00	0,00
		81		CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE IMBARCAZIONI IN LEGNO TIPICHE E TRADIZIONALI DELLA LAGUNA DI VENEZIA E DELL'ALTO ADRIATICO	100.000,00	0,00	0,00
04/03/2010	16			INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA) E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	500.000,00	0,00	0,00
08/11/2010	22			INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI STORICHE E PALII	150.000,00	0,00	0,00

Tab. B - FONDO SPECIALE PER LE SPESE CORRENTI

(art. 20, L.R. 29/11/2001, n. 39)

(UPB U0185)

N.	OGGETTO PARTITE DI FONDO SPECIALE	2011	2012	2013
1	INTERVENTI PER LA CULTURA	250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2	INTERVENTI PER LA MONTAGNA	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	TOTALE	750.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Tab. C - FONDO SPECIALE PER LE SPESE D'INVESTIMENTO

(art. 20, L.R. 29/11/2001, n. 39)

(UPB U0186)

N.	OGGETTO PARTITE DI FONDO SPECIALE	2011	2012	2013
1	INTERVENTI PER LA RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2	INTERVENTI PER LA MONTAGNA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	INTERVENTI PER IL SETTORE DELL'ENERGIA	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	TOTALE	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00